



anthropologica

ANNUARIO

DI STUDI
FILOSOFICI

2016

COSE O PERSONE?

SULL'ESSER FIGLI AL TEMPO
DELL'ETEROLOGA

A CURA DI
LUCA GRION

EDIZIONI MEUDON

anthropologica

*A Piero Viotto,
maritainiano
appassionato
e instancabile.*

| DIRETTO DA

Giovanni GRANDI e Luca GRION

| COMITATO DI DIREZIONE

Andrea AGUTI, Luca ALICI, Francesco LONGO, Fabio MACIOCE, Fabio MAZZOCCHIO,
Giovanni GRANDI, Luca GRION, Alberto PERATONER, Leopoldo SANDONÀ,
Gian Paolo TERRAVECCHIA, Pierpaolo TRIANI.

| SEGRETERIA DI REDAZIONE

Lucia BEZZO, Stefano MENTIL, Francesca ZACCARON

| COMITATO SCIENTIFICO

Rafael ALVIRA (Università di Navarra); Enrico BERTI (Università di Padova);
Calogero CALTAGIRONE (Università di Roma-LUMSA);
Giacomo CANOBBIO (Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale); Carla CANULLO (Università di Macerata);
Gennaro CURCIO (Istituto Teologico di Basilicata); Antonio DA RE (Università di Padova);
Gabriele DE ANNA (Università di Udine); Mario DE CARO (Università di Roma Tre);
Giuseppina DE SIMONE (Pontificia Fac. Teologica dell'Italia Meridionale);
Fiorenzo FACCHINI (Università di Bologna); Andrea FAVARO (Università di Padova);
Maurizio GIROLAMI (Facoltà Teologica del Triveneto); Piergiorgio GRASSI (Università di Urbino);
Gorazd KOCIJANČIČ (Lubiana); Markus KRIENKE (Facoltà Teologica di Lugano);
Andrea LAVAZZA (Centro Universitario Internazionale di Arezzo); Franco MIANO (Università di Roma-
TorVergata); Marco OLIVETTI (Università di Foggia); Paolo PAGANI (Università di Venezia);
Donatella PAGLIACCI (Università di Macerata); Gianluigi PASQUALE (Pontificia Università Lateranense);
Roger POUIVET (Università di Nancy 2); Gaetano PICCOLO (Pontificia Università Gregoriana);
Roberto PRESILLA (Pontificia Università Gregoriana);
Vittorio POSSENTI (Università di Venezia); Edmund RUNGALDIER (Università di Innsbruck);
Giuseppe TOGNON (Università di Roma-LUMSA); Matteo TRUFFELLI (Università di Parma);
Carmelo VIGNA (Università di Venezia); Susy ZANARDO (Università Europea di Roma).

| DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea DESSARDO

anthropologica
ANNUARIO
DI STUDI
FILOSOFICI | 2016

COSE O PERSONE?

SULL'ESSER FIGLI AL TEMPO DELL'ETEROLOGA

A CURA DI
LUCA GRION

EDIZIONI **M**EUDON

Questo volume è stato pubblicato con il sostegno
della Regione Friuli Venezia Giulia,
del Progetto Culturale della CEI - Fondi 8x1000 della Chiesa Cattolica
e della Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate

© 2016 Edizioni Meudon
Istituto Jacques Maritain
Via San Francesco, 58
34133 - Trieste (TS)
www.edizionimeudon.eu
segreteria@maritain.eu
tel. +39.040.365017 - fax +39.040.364409

È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno o didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della legge n. 633 del 22.04.1941.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

Stampa a cura di F&G Prontostampa - Trieste
Progetto grafico e copertina a cura di Piero Pausin

ISBN 978-88-97497-19-6 ISSN 2239 - 6160

INDICE

Luca Grion <i>Dalla parte di chi non ha parola. Una riflessione sul nascere tra natura e artificio</i>	9
Luciano Sesta <i>L'origine sospesa. Questioni etico-antropologiche nella fecondazione eterologa</i>	23
Massimo Reichlin <i>Le radici etiche della legittimazione dell'eterologa</i>	39
Mario Picozzi, Federico Nicoli, Vittoria Viganò <i>Il dono tra desiderio e ragione</i> <i>Una riflessione sui principali nodi bioetici connessi alla fecondazione eterologa</i>	49
Paolo Ferliga <i>Fecondazione eterologa: il corpo come luogo simbolico dell'origine</i>	61
Marco Olivetti <i>Il liberismo etico conquista il palazzo (della Consulta)</i>	79
Laura Palazzani <i>Il diritto del nascituro a conoscere le proprie origini vs. il diritto all'anonimato del donatore</i>	105
Stefano Mentil <i>La maternità surrogata alla prova del "principio responsabilità"</i>	117
Lorenza Violini <i>I nuovi modelli di matrimonio, famiglia e procreazione nell'era della rivoluzione tecnologica</i>	131

Donatella Pagliacci <i>La dignità del generare ai tempi della fecondazione assistita</i>	147
Fabrizio Turoldo <i>Significato della vita, eclissi della ragione sapienziale e trionfo della ragione strumentale</i>	159
Maurizio Chiodi <i>L'eterologa come espressione sintomatica di un disagio antropologico</i> <i>Per una riflessione teologica</i>	177
Abstract	189
Profili degli Autori	199
Indice dei nomi	203

IL DIRITTO DEL NASCITURO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI VS. IL DIRITTO ALL'ANONIMATO DEL DONATORE

LAURA PALAZZANI

1 | IL DIBATTITO BIOETICO PLURALISTICO: TRA PRIVACY E INTERESSE DEL MINORE

Nell'ambito della discussione sulle tecnologie riproduttive nella modalità eterologa emerge al centro della discussione la questione etico-giuridica della contrapposizione tra i diritti del nascituro a conoscere le proprie origini e i diritti del donatore all'anonimato.

Nel contesto del dibattito pluralista emergono diverse e contrapposte linee di pensiero.

La linea di pensiero libertaria difende l'autodeterminazione procreativa ed esclude la soggettività personale dell'embrione umano, con la conseguente ammissione della liberalizzazione dell'accesso e dell'uso delle tecnologie riproduttive. Si afferma il primato del diritto positivo a riprodursi dei soggetti di diritto sugli interessi dell'embrione umano, non riconosciuto come soggetto di diritti, o quantomeno "non ancora" soggetto giuridico.

Tale prospettiva intende garantire l'anonimato del donatore e della sua *privacy*, intesa come privatezza delle scelte: l'atto di donazione del gamete (ma alcuni, solo i più radicali, si spingono fino ad ammettere la possibilità di remunerazione, dunque di commercializzazione dei gameti) deve essere un atto libero, assimilabile a qualsiasi altra donazione. In questo senso il donatore non deve subire restrizioni alla sua libera scelta dall'eventualità di poter essere riconosciuto come "referente genetico" dal nato.

Le uniche limitazioni generalmente ammesse alla scelta di donazione, in tale prospettiva di pensiero, sono di carattere biomedico, quali la selezione del donatore per ragioni sanitarie a tutela della salute del bambino che nascerà e della donna che lo porterà in gestazione o la delimitazione del numero e della distanza

temporale o geografica delle donazioni, per evitare un possibile incesto tra i fratellastri e le sorellastre genetiche, nati dallo stesso donatore, o tra figliastro/figliastro e donatore.

Al tempo stesso, in questa prospettiva, si ritiene di dover proteggere la riservatezza e il segreto di chi ha deciso di riprodursi mediante tali tecnologie, non riconoscendo l'obbligo di rivelare agli altri e al figlio le modalità della nascita. Tale obbligo è percepito come una limitazione della libertà procreativa. Al contrario, si ritiene che il diritto debba tutelare la libertà proteggendo la *privacy* di chi richiede un figlio mediante accesso alla procreazione assistita, che potrebbe avere motivazioni che lo inducono a non esplicitare pubblicamente la propria scelta, per paura o pudore del giudizio di sterilità o per un senso di colpa nei confronti del figlio per non averlo procreato naturalmente.

In contrapposizione alla visione libertaria, la prospettiva personalista nel contesto della teorizzazione della indisponibilità della vita umana riconosciuta come bene in sé, sulla base del riconoscimento della dignità intrinseca dell'embrione umano, ritiene eticamente problematica la fecondazione eterologa in quanto non rispetta adeguatamente lo statuto soggettivo del nascituro. La donazione di un gamete esterno alla coppia aumenta la spersonalizzazione della procedura tecnologica che separa l'atto unitivo dalla procreazione, mediante la esternalizzazione di una parte del patrimonio genetico del concepito. Secondo questa prospettiva la donazione del gamete non può essere assimilabile a qualsiasi altra donazione (come alla donazione del sangue o di un organo): chi dona un gamete mette a disposizione l'intero suo patrimonio genetico, che concorre a costituire metà di quello del nascituro. Si tratta di un gesto che implica intrinsecamente una responsabilità nei confronti di chi nasce: in questo senso non è ritenuto accettabile l'anonimato del donatore, percepito come un atto di deresponsabilizzazione procreativa.

Al nascituro dovrebbe essere riconosciuto il diritto a “conoscere la propria origine”, sia in riferimento alle modalità della propria nascita che in riferimento ai referenti genetici o donatori, sia per motivi di carattere igienico-sanitario, nel contesto della tutela del diritto alla salute, che di carattere psicologico–esistenziale nell'ambito del diritto della personalità.

È evidente che l'identificabilità del donatore provocherebbe una diminuzione delle donazioni (come di fatto è avvenuto e sta avvenendo), oltre che un'esplicitazione della frammentazione delle figure genitoriali o referenti genetici, che con l'anonimato potrebbero in qualche misura rimanere nascosti: ma questo è un inevitabile corollario che va affrontato obiettivamente come conseguenza di una situazione che sarebbe preferibile eticamente non porre in atto. Inoltre, benché

sia provata statisticamente l'improbabilità del ricongiungimento incestuoso tra consanguinei non consapevoli della loro origine, così come è provato che siano sempre esistiti figli adulterini che avrebbero potuto incorrere nella stessa situazione, è il divieto dell'incesto come principio che viene intaccato dalla tutela di segretezza del donatore.

All'interno di questa generale contrapposizione teorica si intrecciano diverse linee argomentative a favore e contro la riservatezza della scelta procreativa, l'anonimato del donatore e il diritto a conoscere le proprie origini.

2 | LA RISERVATEZZA SULLA SCELTA DELLA MODALITÀ PROCREATIVA ETEROLOGA: IL DIRITTO ALL'ANONIMATO DEL DONATORE

Le ragioni generalmente addotte a sostegno della scelta dei genitori di non rivelare al figlio le modalità della nascita da fecondazione eterologa sono riconducibili non solo all'affermazione della autodeterminazione procreativa, ma anche ad una possibile intenzione di tutela della famiglia e degli interessi del minore.

Come detto, la visione liberale e libertaria¹ ritiene che siano i genitori a decidere se, quando e come dire eventualmente la verità al figlio sulle modalità del concepimento, in nome dell'autodeterminazione procreativa, ma anche in nome del desiderio di non rendere pubblica la scelta a causa del possibile stigma della sterilità, o comunque del timore di una mancata accettazione a livello sociale. Si ritiene che non sia configurabile un eventuale obbligo a svelare la verità al bambino divenuto adulto da parte dello Stato, in quanto sarebbe difficilmente controllabile e coercibile ed inoltre inciderebbe sulla sfera privata degli individui e della loro vita familiare.

Altre ragioni a sostegno della riservatezza si basano sul desiderio di assicurare la stabilità della famiglia, evitando possibili ricadute negative sul legame dei genitori con il figlio, considerando che i genitori che procreano mediante la donazione di gameti si trovano in una posizione di asimmetria rispetto alla componente genetica e/o sociale della genitorialità (situazione che può creare, già di per sé, problematicità interne).

A ciò si aggiunge il desiderio di protezione del nato, dato che conoscere la verità sulle modalità di concepimento, senza le dovute precauzioni, può non essere sempre il migliore interesse del bambino e causa di possibili traumi e disagi

¹ M. De Tilla, L. Militerni, U. Veronesi, *Fecondazione eterologa*, Utet Giuridica, Torino 2015.

psico-sociali che potrebbero compromettere l'armonico sviluppo della personalità e dell'identità.

Tali ragioni sono state oggetto di critiche, innanzitutto sul piano medico. È interesse del minore conoscere le modalità della nascita, in quanto sul piano scientifico queste rappresentano un'informazione utile al pediatra e al medico per la diagnosi di patologie o comunque per la ricostruzione della storia clinica del paziente. Del resto, si tratta di un segreto difficile da mantenere nel tempo: l'attuale diffusione e la previsione di un incremento di diffusione dei test genetici, aprirà sempre più la possibilità per il nato da eterologa di conoscere la verità del concepimento. Se la verità è conosciuta occasionalmente, tardivamente e brutalmente, senza l'indispensabile mediazione e il necessario filtro dei genitori che hanno la responsabilità della comunicazione, può danneggiare il nato (bambino o adulto) e comprometterne le relazioni familiari di fiducia, producendo nel bambino delle reazioni emotive negative. L'informazione data al figlio con i criteri appropriati sulle sue modalità di nascita (proporzionalità, gradualità rispetto all'età e capacità emotiva di comprensione) può permettere di evitare tali rischi e garantire al nato la condizione di possibilità per conoscere la propria identità genetica.

In questo senso è importante che la consulenza che precede l'accesso alle tecnologie riproduttive sia attuata da personale formato, consapevole delle problematiche bioetiche, e preveda un'esauriente informazione da dare ai genitori che utilizzano tecnologie eterologhe. I genitori vanno informati sui rischi delle conseguenze negative del mantenimento del segreto e vanno supportati nella comprensione dell'importanza della trasparenza. Mantenere il segreto sulle modalità del concepimento può essere una scelta egoistica dei genitori in quanto impedisce al figlio di interrogarsi sulle proprie origini.

3 | ANONIMATO PARZIALE DEL DONATORE: IL DIRITTO DEL NASCITURO A CONOSCERE SOLO LE ORIGINI GENETICHE

L'esigenza del nato da procreazione eterologa di risalire alle origini genetiche non necessariamente significa anche risalire alle origini anagrafiche e alle informazioni personali dei donatori (età, lavoro, aspetto fisico, motivi della donazione). Si delinea una posizione intermedia, sul piano della discussione morale, tra la rivendicazione del diritto del nato a conoscere le proprie origini e la difesa del diritto all'anonimato del donatore.

Si tratta di verificare se la conoscenza delle informazioni personali del donatore sia indispensabile per il nato, e rientri pertanto nella possibile tutela del

suo interesse preminente. Se l'esigenza di conoscere le origini genetiche riguarda il livello medico, l'esigenza di conoscere le informazioni personali del donatore riguarda o può riguardare prevalentemente il piano psicologico ed emotivo, nel contesto del desiderio di ricostruzione biografica delle origini, spesso indicata nella letteratura come "curiosità dell'origine". Ma la posizione di chi ritiene che sia indispensabile la conoscenza delle informazioni anagrafico-personali del donatore insiste sulla importanza che la conoscenza delle origini acquisisca una dimensione relazionale. Ciò che il nato può cercare nell'identità del donatore non è solo l'identità genetica, ma anche la possibilità di instaurare una relazione familiare oltre la dimensione genetica. Ma il donatore non è né può divenire un referente relazionale per il nato: è un estraneo che ha "dato" o "ceduto" i propri gameti (si dovrebbe più propriamente chiamare "datore" di gameti), la cui "dazione" non ha mai avuto nulla a che vedere con una intenzionalità genitoriale o una progettualità familiare.

È proprio su tali basi che si comprende la motivazione che giustifica il divieto di disconoscimento della paternità o di anonimato della maternità nei casi di procreazione assistita con donatori di gameti. La responsabilità genitoriale, a prescindere dalle modalità di concepimento del nato, sancisce il dovere dei genitori di crescere i figli. A maggior ragione per un figlio cercato con le tecnologie, anche al punto di accettare (pur volendo un figlio biologicamente e geneticamente proprio) la provenienza esterna di una parte del patrimonio genetico. È dunque la relazionalità l'elemento centrale della genitorialità.

Consentire il contatto diretto e personale dei nati con i donatori/datori potrebbe provocare danni psicologici nel nato, maggiori dei possibili danni causati dall'impedimento di conoscere i dati anagrafici del donatore: ne possono conseguire interferenze esterne nel progetto familiare e nella privatezza della famiglia, ricadute sugli equilibri psicologici del donatore e sulle sue dinamiche familiari.

4 | IL DIRITTO DEL NATO DA ETEROLOGA A CONOSCERE L'IDENTITÀ GENETICA E ANAGRAFICA DEL DONATORE

Nella prospettiva di chi parte dalla considerazione oggettiva del dato biologico come elemento fondamentale alla base della responsabilità genitoriale, deriva che nel rapporto tra il donatore di gameti che intende rimanere anonimo e il nato da fecondazione eterologa che esprime l'esigenza di risalire alle proprie origini biologiche per lo sviluppo della sua persona, dovrebbe sempre prevalere l'interesse

di quest'ultimo². La procreazione eterologa crea una condizione nella quale la filiazione è dissociata dalla derivazione biologica, sulla base della scelta dei soggetti adulti coinvolti e dunque non è giustificabile la priorità dei diritti degli adulti sui minori³.

A sostegno del diritto alla verità dei nati si richiama la pari dignità sociale e la non discriminazione: i nati attraverso queste tecniche rappresenterebbero l'unico gruppo di individui a cui è impedito di accedere alle informazioni sulla propria origine biologica. Se così non fosse, si determinerebbe un privilegio dei figli adottivi ai quali viene invece riconosciuto il diritto in età adulta di risalire alle proprie origini. Tale esigenza va compresa e garantita, per un autonomo sviluppo della persona umana, che può essere ostacolato: l'impedimento potrebbe anche compromettere le relazioni familiari.

Da una parte chi vuole un figlio con la procreazione eterologa presuppone l'importanza del legame genetico e biologico con il figlio; dall'altra la negazione della conoscenza delle origini biologiche presupporrebbe, per il figlio, la non rilevanza del legame biologico, imponendogli un "vuoto genealogico".

Pur nella consapevolezza che la conoscenza del donatore/cessore di gameti non è la conoscenza di un genitore biologico, va tuttavia riconosciuto che il diritto a conoscere le proprie origini non è soddisfatto o può non essere soddisfatto dalla semplice conoscenza delle modalità della procreazione o dei soli dati genetici del donatore. La domanda sulle origini è, infatti, una domanda sull'identità, che va oltre o comunque non si può escludere che possa andare oltre la dimensione genetica.

Non ci sono sufficienti studi e dati statistici per conoscere come la non possibilità di conoscere le origini influenzi l'evoluzione psicologica del nato o come il minore, in giovane età o in età adulta, elabori la rivelazione delle sue origini. Il rischio di un trauma è possibile vista la complessità dell'informazione che implica riferimenti alle tecnologie e alla provenienza del patrimonio genetico. Mary Warnock nel *Report* del Comitato da lei presieduto sulla fecondazione umana e sulla embriologia, riferiva la possibilità che i nati da eterologa possano sentirsi "ingannati", per essere "diversi" dai loro simili, per «non essere figli di coloro che considerano loro padri»⁴.

² E. Roccella, *Fine della maternità. Il caso degli embrioni scambiati e la fecondazione eterologa*, Cantagalli, Siena 2015; R. Ferrigato, *Il terzo incomodo. Critica della fecondazione eterologa*, Edizioni San Paolo, Roma 2015.

³ M. Casini, *Il diritto a conoscere le proprie origini tra fecondazione eterologa, adozione e parto in anonimato*, in "Medicina e Morale", 4, 2015, pp. 641-661.

⁴ *Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilization and Embryology*, London, 1984.

Per quanto non vi siano evidenze scientifiche per un'analisi sufficientemente circostanziata quanto alle implicazioni psichiche dell'ignoranza riguardo alla propria ascendenza genetica, un criterio precauzionale e di cautela inviterebbe a prestare particolare attenzione nei confronti del nato. Si tratta di individuare le modalità migliori per evitare una conoscenza traumatica che possa danneggiare il minore e possa alterare l'equilibrio della famiglia. Dovrebbero essere garantite le informazioni e le consulenze necessarie, anche psicologiche e pedagogiche, per iniziare in modo adeguato il rapporto con il figlio nato mediante questa procedura, al fine di evitare che si cristallizzino situazioni che possono creare condizioni di disagio.

5 | LA REGOLAZIONE GIURIDICA

La Legge n. 40 del 2004 (art. 4 comma 3 e art. 12 comma 1) vietava la procreazione eterologa, per quanto, come noto, di fatto tale pratica è stata perseguita mediante il cosiddetto “turismo procreativo”, da persone che si sono recate all'estero⁵. La recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 162 del 2014) ha abolito il divieto, legittimando di fatto la pratica, ritenendo non necessaria una ulteriore regolamentazione (rimandando, quale integrazione, al D.L. 191/2007 relativo alla donazione, al controllo, e alla conservazione di tessuti e cellule umani)⁶.

Rimane valido l'art. 9 della Legge 40/2004 che stabilisce per le ipotesi di eterologa (nel passato *contra legem*), per il coniuge o il convivente della persona che si sottopone alla procedura, il divieto di disconoscimento di paternità (nei casi previsti dall'art. 243 bis e 244 c.c.) o impugnazione di cui all'art. 263 c.c., al fine di garantire la genitorialità al figlio che nascerà, e regola l'assenza di un legame parentale tra il donatore e la coppia committente, riconoscendo l'assenza di diritti e di obblighi. Nulla si dice esplicitamente sull'anonimato del donatore e sulla possibilità per il nato di risalire alle origini genetiche e/o all'identità anagrafica e personale del donatore.

⁵ Per una completa analisi biogiuridica della regolazione sulle tecnologie riproduttive si veda L. D'Avack, *Il progetto filiazione nell'era tecnologica*, Giappichelli, Torino 2014; Id., *Il diritto alle proprie origini tra segreto, anonimato e verità nella PMA con donatori/trici di gameti*, in “Diritto di famiglia e dei minori”, 2, 2012, par. 1.

⁶ A ben vedere il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, all'art. 2 c. 3 fa riferimento a cellule riproduttive, ai tessuti, alle cellule fetali e alle cellule staminali embrionali, ma non fa riferimento alla donazione di gameti esterni.

Si può dedurre dal contesto normativo una regola che esonera il donatore di gameti da ogni responsabilità, in quanto la legge protegge la genitorialità di chi accede alle tecnologie creando «una apparenza di genitorialità biologica per entrambi i genitori legali»⁷. L'eterologa è stata interpretata come il primato della famiglia degli affetti sulla famiglia del sangue; il figlio di eterologa viene presentato come il figlio di entrambi i genitori che hanno chiesto accesso alle tecnologie riproduttive, pur nella asimmetrica condizione (dal punto di vista genetico) dei coniugi.

Alcune interpretazioni sottolineano come tale posizione entri in contrasto con l'art. 30 della Costituzione che parla di “doveri naturali” dei genitori al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli anche se nati fuori del matrimonio: in questo senso il ruolo naturale della genitorialità come fattore oggettivo (il figlio deve essere curato e accudito da chi lo ha generato, essendo la generatività naturale il fattore costitutivo della relazione genitore/figlio rispetto ad altri tipi di relazioni) sembra prescindere dalla volontà e dall'affettività. In questo senso l'esonero da tale responsabilità del donatore di gameti, quale genitore biologico, potrebbe apparire ingiustificato. Tale irresponsabilità natural-genitoriale e giuridica del cedente/datore nei confronti di colui che è suo/a figlio/a biologicamente (irresponsabilità, avallata anche dalla Sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale), viola il principio primario che regge le società umane, ossia il principio di rispondere delle conseguenze prevedibili delle proprie azioni (in questo caso, la nascita di un essere umano). Ciò rinforza l'“adulto-centrismo” o la preminenza dei “diritti” degli adulti a discapito di quelli del minore.

Se si apre lo sguardo alla regolazione internazionale, le normative che hanno disciplinato la eterologa hanno inizialmente garantito l'anonimato del donatore: successivamente sta prevalendo una tendenza nella direzione di una emergente sensibilità a favore del disvelamento della verità biologica della ascendenza (parziale o totale)⁸ o comunque il non impedimento della ricerca delle origini o l'abolizione dell'occultamento delle origini. Nel contesto dell'uso delle nuove tecnologie riproduttive, si ritiene che il nato, il quale subisce gli effetti delle scelte di altri, debba essere nelle condizioni di ricostruire la propria storia, nella misura

7. A. Nicolussi, *Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini. Per un'analisi giuridica di una possibilità tecnica*, in “Rivista AIC - Associazione Italiana dei Costituzionalisti”, n. 1, 2012, p. 2.

8. I Paesi che hanno tolto l'anonimato sono: Austria (1992), Germania (1998), Svizzera (2001), Olanda (2002), Norvegia (2003), Gran Bretagna (2004), Svezia (2006), Finlandia (2006), Nuovo Galles del Sud (2007), Australia (1999 e 2004), Victoria (1995 e 2009), Nuova Zelanda (2004). Cfr. anche Germania, Corte Costituzionale, 18 gennaio 1988, 31 gennaio 1989; Corte Suprema olandese, 15 aprile 1994. Cfr. D. Rosani, *Il diritto a conoscere le proprie origini nella fecondazione eterologa: il caso italiano e l'esperienza estera*, in “BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto”, 1, 2016, pp. 211-237.

in cui viva un senso di incompiutezza e inautenticità a causa del conflitto tra biologia e biografia.

La fecondazione eterologa priva i nati del diritto a uno *status* risultante dalla coincidenza tra dimensione biologica e familiare, che vengono artificialmente separate, esponendoli al rischio potenziale di vivere le conseguenze negative della cosiddetta *split fatherhood/split motherhood*, pertanto gli si riconosce/dovrebbe riconoscere loro quale interesse rilevante la possibilità di risalire alle origini genetiche e/o anagrafiche.

Va anche considerato che, a livello internazionale, la Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) riconosce al bambino, nella misura possibile, il «diritto a conoscere i suoi genitori e di essere cresciuto da essi» (art. 7) e impegna gli Stati a «rispettare il diritto del fanciullo alla propria identità» (art. 8). In questo orizzonte normativo dovrebbe prevalere la linea interpretativa favorevole alla conoscenza delle origini.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha abolito il divieto di eterologa, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha pubblicato nel settembre 2014 un documento sulla procreazione medicalmente assistita, recepito da numerose Regioni e divenuto vincolante. Il documento si limita a rinviare all'anonimato previsto per il donatore di organi dal D. lgs. n. 191 del 2007, stabilendo che «la donazione deve essere anonima» e che i donatori «non hanno diritto di conoscere l'identità del soggetto nato per mezzo di queste tecniche e il nato non potrà conoscere l'identità» del donatore. Eventuali modifiche introdotte in futuro alla disciplina «dovranno comunque garantire l'anonimato ai donatori che hanno donato prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Le persone che partecipano a programmi di donazione dovrebbero essere certe che la loro riservatezza sarà rispettata».

Diverso l'orientamento delle linee guida ministeriali del 2015 che, a partire da una restrizione dell'uso della procreazione eterologa esplicitamente ed esclusivamente in caso di sterilità/infertilità irreversibile ed assoluta, e qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci, secondo il principio di gradualità delle tecniche (principio deontologico e anche giuridico, richiamato dalla stessa Legge 40/2004), pone in rilievo anche la responsabilità del medico, motivata nella cartella clinica, e il consenso informato che assume un'importanza particolare nel caso della procreazione eterologa, rendendo consapevoli i richiedenti delle problematiche connesse anche agli obblighi giuridici tra donatore-figlio-genitori, oltre che al problema morale e giuridico della informativa al nato.

Si sottolinea la necessità di registri per la tracciabilità dei donatori (identificazione genetica, storia personale, rete parentale), con l'obbligo di aggiornamento

da parte dei donatori su eventuali possibili manifestazioni di malattie genetiche la cui informazione possa essere rilevante per i nati da procreazione eterologa (sul piano diagnostico, preventivo e/o terapeutico) e l'obbligo da parte dei genitori e dei centri a informare i donatori della possibilità dell'insorgenza di patologie genetiche nei nati da procreazione eterologa (informazioni che possano essere rilevanti per i donatori). Ciò per una duplice esigenza: prioritariamente a tutela del minore, il quale può conoscere le origini genetiche ed essere aggiornato su possibili mutazioni geniche del donatore, oltre che sulla sua condizione di salute o malattia, sulla possibile comparsa tardiva di una malattia inattesa, con informazioni di assoluta rilevanza per il nato in senso preventivo, diagnostico e terapeutico; in secondo luogo anche a tutela del donatore, che potrebbe venire a conoscenza, tramite l'evoluzione delle condizioni del minore, di eventuali informazioni rilevanti.

Si rende anche necessaria una regolazione chiara sulla conservazione dei campioni biologici e sull'accesso alle informazioni. È inoltre normata la restrizione del numero di donazioni per donatore (in termini di bambini nati), la dislocazione delle donazioni per donatori, il divieto di commercio, l'incentivazione dell'*egg-sharing* (ossia della condivisione e donazione di ovociti prelevati in eccesso a seguito di tecnologie riproduttive) e la selezione dei donatori sulla base di criteri esclusivamente medico-oggettivi.

Le linee guida sottolineano che nel caso di PMA eterologa «al fine di evitare illegittime selezioni eugenetiche, non è possibile per le coppie scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore». A partire dal recepimento della Dir. 2006/17 del Parlamento e Consiglio d'Europa per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo dei tessuti e cellule umane, le linee guida sottolineano che le donazioni da persone diverse dal partner, possano e debbano essere selezionate solo con riferimento ai rischi di salute per gli altri (infezioni sessuali). Vanno considerati anche i rischi per la salute del donatore (superovulazione, anestesia, problemi psicologici) e lo *screening* genetico, con riferimento al contesto etnico.

Sulla stessa linea si era pronunciato il Comitato Nazionale per la Bioetica nel Parere «Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa» (25 novembre 2011). Alla luce dell'analisi delle diverse teorie e argomentazioni su basi pluralistiche, ha condiviso alcune raccomandazioni finali, sottolineando la responsabilità morale dei genitori, nella procreazione eterologa, di informare il figlio sulla propria origine, con gradualità e proporzionalità, con «lealtà e generosità», nel rispetto «del superiore interesse dello stesso e dello sviluppo autonomo della sua persona».

Il Comitato riconosce al nato, raggiunta la maggiore età, la possibilità di risalire alle informazioni sulle proprie origini biologiche. In questo ambito risulta indispensabile che il medico e/o la struttura medica, con l'autorizzazione dei genitori o dell'autorità giudiziaria competente, possano sempre richiedere l'accesso ai registri per identificare i dati necessari per i trattamenti diagnostici e terapeutici del minore. Andrebbe incoraggiata per ragioni di salute la possibilità che tra i centri medici e il donatore vi sia un rapporto continuativo nel tempo, nella previsione di istituire organismi multidisciplinari in grado di assicurare una consulenza e un sostegno adeguati a tutti i soggetti coinvolti nel percorso della "ricerca delle origini"⁹.

⁹. Al momento il tema è oggetto di discussione parlamentare. Molti i progetti di revisione della Legge 40/2004 e di regolazione della eterologa, che affrontano anche la questione della conoscenza delle origini genetiche. Nell'ambito delle numerose proposte di legge, alcune prevedono l'anonimato, altre la possibilità di risalire alle informazioni sanitarie e genetiche unicamente per motivi di salute; altre ancora pongono una attenzione specifica all'interesse del nato a conoscere la propria origine, consentendogli di avere accesso a informazioni sul donatore diverse da quelle relative alla sua identità.